

COMMISSIONE VI

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

XCI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 LUGLIO 1952

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARTINO GAETANO

INDICE

	PAG.	PAG.
Congedo:		
PRESIDENTE	797	
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		
Criteri di valutazione dei titoli dei candidati ai concorsi a cattedre d'insegnamento negli istituti medi di istruzione e aumento della tassa di abilitazione. (Modificato dalla VI Commissione permanente del Senato). (2163-C)	798	
PRESIDENTE	798	
PAVAN, <i>Relatore</i>	798	
LOZZA	798	
Disegno di legge (Discussione):		
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. 1599, concernente l'istituzione della scuola popolare contro l'analfabetismo. (520-114)	799	
PRESIDENTE	799, 800, 801, 802, 803, 805, 806, 807	
BERTOLA, <i>Relatore</i>	799, 800, 802, 803, 804	
LOZZA	800, 801, 802, 805	
TITOMANLIO VITTORIA	800, 803	
PARENTE	800, 801, 803, 804	
VETRONE	800, 803	
D'AMBROSIO	801, 802, 805, 806	
RESCIGNO	801, 803, 804, 805, 806	
PAVAN	802	
CREMASCHI CARLO	802	
SILIPO	802, 806	
		GIAMMARCO 802
		AMBRICO 802, 803
		RESTA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> 803, 805, 806
		MORO ALDO 803, 804, 806
		FRANCESCHINI 805, 806
		FABRIANI 806
		CHIESA TIBALDI MARY 807
		Proposta di legge (Discussione e approvazione):
		FASCETTI ed altri: Istituzione, in Pisa, della « Domus Mazziniana ». (Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato). (1383-B) 807
		PRESIDENTE 807
		CHIESA TIBALDI MARY, <i>Relatore</i> 807
		Votazione segreta:
		PRESIDENTE 808
		La seduta comincia alle 9,30.
		BIANCHI BIANCA, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).
		Congedo
		PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Lazzati.

Discussione del disegno di legge: Criteri di valutazione dei titoli dei candidati ai concorsi a cattedre d'insegnamento negli istituti medi di istruzione e aumento della tassa di abilitazione. (Modificato dalla VI Commissione permanente del Senato). (2163-C).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Criteri di valutazione dei titoli dei candidati ai concorsi a cattedre d'insegnamento negli istituti medi di istruzione e aumento della tassa di abilitazione ».

Il disegno di legge è stato nuovamente modificato dalla VI Commissione permanente del Senato.

Su tali modifiche la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole.

Prego il relatore, onorevole Pavan, di riferire.

PAVAN, *Relatore*. Ritorna dal Senato il disegno di legge che noi avevamo riesaminato dopo le prime modifiche di quel Consesso, ripristinando, nella tabella dei titoli, il nostro testo. Il Senato ha approvato la valutazione da noi proposta per i titoli supplementari, mentre è ritornato al suo testo per quanto riguarda il servizio prestato dagli istitutori nei convitti nazionali, insistendo sulla parificazione, quanto al punteggio, tra questi e gli insegnanti delle scuole medie. Ugualmente ha fatto per il servizio prestato nelle scuole elementari e popolari.

Io pregherei gli onorevoli colleghi, data la urgenza di questa legge, di approvarla nel testo del Senato, in modo che il Ministero, che l'attende già da un anno, possa provvedere alla nomina delle commissioni e por mano all'inizio dei concorsi. L'unico punto saliente di dissenso tra Camera e Senato è, ripeto, la equiparazione tra gli insegnanti delle scuole medie e gli istitutori dei collegi e convitti nazionali. Infatti, per quanto riguarda le altre modifiche, e cioè l'aumento di 50 centesimi di punto a favore dei maestri laureati — cioè punti 3,50 invece di punti 3 come era stato da noi stabilito — non mi pare che valga la pena di rinviare la legge al Senato.

LOZZA. Concordo con il relatore e, quindi, accetto le modifiche che il Senato ha apportato al nostro testo, non solo per ragioni di urgenza, ma proprio perché si tratta di modifiche giuste, sia quella relativa al punteggio per gli istitutori dei convitti nazionali, già equiparati per legge, sia quella riguardante il punteggio per i maestri laureati.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo all'esame delle singole modifiche.

Queste riguardano soltanto la tabella dei titoli didattici, che nel nostro testo suonava in questi termini:

« 3. — Titoli didattici, fino al massimo di punti 10.

A) Per i seguenti servizi od insegnamenti, fino al massimo di punti 7:

a) insegnamento di ruolo o non di ruolo negli istituti secondari statali, pareggiati o legalmente riconosciuti.

È valutabile l'effettivo insegnamento prestato per non meno di 6 mesi e di 6 ore settimanali. La medesima valutazione è attribuita se l'insegnamento di un intero corso comporta meno di 6 ore settimanali. Determinato il punteggio da attribuire all'insegnamento prestato in cattedra della classe messa a concorso, la Commissione stabilirà i coefficienti da attribuire agli insegnamenti prestati in altre cattedre;

b) incarico d'insegnamento universitario;

c) servizio prestato come aiuto o assistente straordinario o incaricato con retribuzione a carico dell'Università.

B) Per i seguenti servizi od insegnamenti, fino al massimo di punti 3:

a) servizio prestato in qualità di istitutore di ruolo o di istitutore assistente nei convitti nazionali;

b) insegnamento di ruolo o non di ruolo prestato, dopo il compimento del 22° anno di età, nelle scuole elementari dello Stato o in scuole elementari che abbiano il riconoscimento legale degli studi;

c) servizio prestato, dopo il compimento del 22° anno di età, nella scuola popolare per tutta la durata dei corsi previsti dalla lettera c) dell'articolo 2 del decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. 1599 ».

Il Senato ha trasportato la lettera a) del paragrafo B) nel paragrafo A), così modificandola:

« d) servizio prestato in qualità di istitutore di ruolo o di istitutore assistente nei convitti nazionali, da valutarsi in misura non superiore al minimo fissato dalla Commissione per l'insegnamento prestato in cattedre diverse da quella messa a concorso ».

Pongo in votazione questa modifica.

(È approvata).

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 LUGLIO 1952

Inoltre la lettera *b*) del paragrafo *B*) è diventata, nel testo del Senato, paragrafo *B*) ed è stata così modificata:

« *B*) Per l'insegnamento di ruolo o non di ruolo prestato, dopo il compimento del 22° anno di età, nelle scuole elementari dello Stato o in scuole elementari che abbiano il riconoscimento legale degli studi, fino al massimo di punti 3,50 ».

Pongo in votazione questa modifica.

(*È approvata*).

Infine la lettera *c*) del paragrafo *B*) è diventata paragrafo *C*), modificata come segue:

« *C*) Per il servizio prestato, dopo il compimento del 22° anno di età, nella scuola popolare per tutta la durata dei corsi previsti dalla lettera *c*) dell'articolo 2 del decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. 1599, fino al massimo di punti 3 ».

Pongo in votazione questa modifica.

(*È approvata*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. 1599, concernente l'istituzione della scuola popolare contro l'analfabetismo. (520-114).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. 1599, concernente l'istituzione della scuola popolare contro l'analfabetismo ».

L'onorevole Bertola, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BERTOLA, *Relatore*. Come la Commissione sa, il decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. 1599, doveva essere ratificato dalla apposita Commissione ratifica. Alcuni nostri colleghi hanno proposto, in sede di ratifica di questo decreto, una serie di emendamenti, i quali erano venuti, in un primo tempo, davanti a noi per il parere. La nostra Commissione ritenne però opportuno chiedere che il disegno di legge di ratifica fosse deferito alla sua competenza in sede legislativa. Il Presidente della Camera ha aderito alla nostra richiesta ed oggi sono al nostro esame la ratifica e le modificazioni proposte al citato decreto legislativo.

In generale, dirò che questi emendamenti completano e perfezionano la legge, la quale, indubbiamente, ha qualche parte che l'esperienza ha dimostrato insufficiente; e diversi di questi emendamenti non fanno che tradurre in termini di legge ciò che il Ministero, o meglio, la Direzione generale della scuola popolare, sta già studiando: vedi, per esempio, i centri di cultura; oppure modificare qualche parte che anche la Direzione generale ritiene debba essere modificata: vedi la scuola popolare di tipo *c*) che rappresenta, *grosso modo*, il corso di avviamento al lavoro, la cui durata finora era limitata ad un anno, mentre ora si sente la necessità di prolungarla.

A parte i particolari, dunque, nel complesso gli emendamenti sono accettabili e su essi è d'accordo anche il Ministero.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Mi permetto, tuttavia, consigliare alla Commissione di passare senz'altro all'esame delle singole modifiche. Nessuno, dunque, chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Avverto che il disegno di legge conterà di articolo unico comprendente la ratifica e le modificazioni del decreto legislativo.

Pongo in votazione la consueta formula di ratifica:

« Il decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. 1599, è ratificato con le seguenti modificazioni ».

(*È approvata*).

All'articolo 1 del decreto legislativo non vi sono emendamenti.

Il primo emendamento è all'articolo 2, che suona in questi termini:

« La scuola popolare raggiunge gli scopi predetti mediante corsi diretti a:

a) impartire l'istruzione del corso elementare inferiore a coloro che, avendo superato l'età di dodici anni, non l'abbiano ricevuta nelle scuole elementari ordinarie;

b) impartire l'istruzione del corso elementare superiore a coloro che abbiano conseguito il certificato di compimento degli studi inferiori o dimostrino di avere un grado di istruzione equivalente;

c) aggiornare e approfondire l'istruzione primaria per coloro che siano già provvisti del certificato degli studi elementari superiori al fine anche di orientare alle attività artigiane o (per coloro che rivelino particolari attitudini) al proseguimento degli studi ».

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 LUGLIO 1952

La onorevole Titomanlio Vittoria propone di aggiungere la seguente lettera *d*): « accrescere la cultura del popolo mediante l'istituzione di centri di lettura e iniziative di carattere ricreativo ed educativo ».

BERTOLA, *Relatore*. Debbo dire, del resto i colleghi già lo sapranno, che questi centri di lettura sono già stati istituiti dal Ministero e, per quanto io sappia, con buoni risultati; solo che oggi sono retti da una circolare, per cui è opportuno, per garantire il Ministero, inserire nella legge questa disposizione che dà una base giuridica a detti centri.

LOZZA. Dal punto di vista dell'istituzione, non vi è nulla da obiettare. Solo osservo che se si istituiscono anche centri di cultura, si dà alla scuola popolare un compito più largo, e perciò gli stanziamenti dovrebbero essere più significativi. Comunque, sono favorevole all'emendamento.

TITOMANLIO VITTORIA. Quest'anno, sono stati assegnati due miliardi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento testé letto.

(È approvato).

Sempre all'articolo 2, vi è un'altro emendamento della onorevole Titomanlio, aggiuntivo del seguente comma:

« I programmi dei corsi di cui alla lettera *c*) possono essere svolti nel periodo di un triennio con riconoscimento dell'attestato di esame finale ».

PARENTE. Propongo il seguente emendamento sostitutivo di quello della onorevole Titomanlio Vittoria. Il testo del comma aggiuntivo dovrebbe essere questo:

« I programmi dei corsi di orientamento professionale di cui alla lettera *c*) possono essere svolti in un biennio. Il relativo certificato di studio è titolo sufficiente per accedere agli istituti professionali ».

TITOMANLIO VITTORIA. Ritiro il mio emendamento e accetto l'emendamento Parente che modifica e integra il mio.

BERTOLA, *Relatore*. Questi corsi di scuola popolare di tipo *c*) rappresentano una abbreviazione, quasi un riassunto, del corso di avviamento al lavoro. L'onorevole Parente ritiene che non sia più sufficiente la durata di un anno, ma che sia necessario un biennio. La seconda parte dell'emendamento Parente dispone che il certificato di studio, che già attualmente si rilascia, sia titolo sufficiente per accedere agli istituti professionali. Debbo dire che questi istituti professionali rappre-

sentano un esperimento che la Direzione generale per l'istruzione tecnica sta attuando da un paio d'anni a questa parte. Chi ha presente il progetto di riforma della scuola, sa che in esso sono contemplati questi istituti professionali, che non sono da confondere con quelli industriali. Questi istituti professionali, che oggi, ripeto, funzionano in via sperimentale, non sono inquadrati nel nostro ordinamento e, perciò, non rilasciano ancora titoli valevoli per i concorsi. Tali istituti avrebbero lo scopo di dare una specializzazione di carattere veramente professionale, di mestiere, più di quanto non possano fare l'attuale avviamento al lavoro e la scuola tecnica che continueranno a funzionare. Questi istituti accolgono ragazzi da 14 anni in su ed i loro corsi hanno durata variabile da due a cinque anni. Per accedere a tali istituti professionali, a tutt'oggi la Direzione dell'istruzione tecnica chiede in via provvisoria la licenza di avviamento al lavoro. Ma rendendoci conto che molti giovani non hanno questa licenza, mentre sarebbe molto utile che frequentassero questi istituti professionali, e d'altro canto non potendoli ammettere senza un qualche diploma, si è pensato di chiedere almeno quello della scuola popolare che ricalca l'avviamento al lavoro. Ecco perché nell'emendamento si dice che questo titolo di studio, che non ha un valore paragonabile ad altri titoli di studio, è tuttavia sufficiente per accedere agli istituti professionali.

VETRONE. Desidero fare una precisazione sull'emendamento dell'onorevole Parente, poiché la dizione di esso mi sembra alquanto generica, in quanto si riferisce agli istituti professionali, senza tenere presente che questi sono costituiti da scuole e da corsi. Ora, a questi corsi professionali possono accedere gli adulti, pur non avendo un titolo di studio; inoltre, presso questi istituti professionali ci sono anche dei corsi di preparazione per poter poi frequentare i corsi professionali, non la scuola professionale. I corsi della scuola popolare potrebbero essere, come propone l'onorevole Parente, un corso preparatorio per poter accedere all'istituto professionale, intendendo, però, come istituto professionale, non la scuola professionale, ma il corso professionale, perché la scuola è propria degli studenti mentre i corsi sono propri degli operai. Se si fa questo chiarimento, io sono d'accordo sull'emendamento; altrimenti metteremmo i giovani forniti del diploma della scuola popolare in condizioni di vantaggio rispetto agli altri che hanno seguito un corso normale di tre anni di avviamento professionale per accedere

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 LUGLIO 1952

all'istituto professionale. Non bisogna, poi, dimenticare che questo istituto sostituisce la scuola tecnica, non l'avviamento al lavoro, quindi fa parte dell'istruzione superiore, non dell'istruzione inferiore: mi sembra strano che, dopo aver seguito un corso popolare di tipo c), si possa accedere all'istituto professionale. Si potrà accedere all'istituto professionale, sezione corso professionale. In questo caso la scuola popolare di tipo c) verrebbe a sostituire quel corso preparatorio che è previsto dagli istituti professionali per quegli operai che non posseggono il titolo minimo di studio richiesto per accedere ai corsi.

D'AMBROSIO. Non sono d'accordo con l'onorevole Vetrone, perché intendimento dell'onorevole Parente è proprio di far accedere i diplomati della scuola popolare alla scuola professionale, non ai corsi professionali, altrimenti non prolungherebbe ad un biennio i corsi di tipo c).

RESCIGNO. Sono contrario a queste modifiche e sarei, addirittura, per la soppressione della scuola popolare di tipo c), perché l'esperienza ha dimostrato che questo tipo, fra i tre della scuola popolare, è quello che ha fatto la peggiore prova; infatti, dovrebbero frequentare questo corso di tipo c), che poi corrisponderebbe alla scuola di avviamento, coloro che già hanno una istruzione elementare superiore. Ora, quelli che frequentano la scuola popolare sono: o completamente analfabeti, e allora rientrano nel tipo a), o semi analfabeti, ed allora rientrano nel tipo b). Costoro, dopo questi corsi, difficilmente — e l'esperienza lo ha dimostrato — vanno a frequentare la scuola di tipo c), per cui i denari che si spendono per questo tipo c) sarebbero molto meglio impiegati ad incrementare gli altri due tipi a) e b). Questa non è soltanto una mia opinione, ma è anche l'opinione di molti direttori ed ispettori didattici, i quali hanno parlato con me dell'argomento.

LOZZA. Noi stiamo facendo un lavoro molto delicato ed occorre muoversi con molta cautela. Quello che ha detto l'onorevole Rescigno è molto importante perché riguarda una questione di fondo. Forse, sarebbe meglio ratificare il decreto senza modifiche. Successivamente, per iniziativa del Governo o per iniziativa parlamentare, si potrebbe discutere un nuovo progetto. Comunque, se vogliamo mantenere questa scuola di tipo c), penso che si dovrebbe seguire una via intermedia tra quella dell'onorevole Vetrone e quella dell'onorevole Parente: potremmo, cioè, fissare in un triennio la durata del corso di tipo c),

concedendo ai diplomati l'accesso alla scuola professionale e non ai soli corsi professionali.

PRESIDENTE. L'onorevole Lozza, quindi, propone un emendamento all'emendamento Parente, riproducendo in sostanza l'emendamento Titomanlio.

L'onorevole Parente l'accetta?

PARENTE. Se dovessimo dare a questi corsi la durata di tre anni, allora non sarebbe necessario istituirli, dato che i corsi normali durano appunto tre anni. La situazione vera, invece, è questa: i giovani di 15 o 16 anni, a cui sono riservati questi corsi di tipo c), hanno maggiore necessità di una sistemazione e possono assoggettarsi ad un lavoro scolastico maggiore che i ragazzi. E, inoltre, ridurre la durata di questi corsi a due anni e lasciare la possibilità di accedere agli istituti professionali, significa dare a questi corsi un significato pratico. Altrimenti, essi verrebbero ad essere niente altro che un completamento di cultura per coloro che li frequentano. In altre parole, non avendo essi una finalità specifica, non avendo il giovane, che da piccolo non ha potuto studiare, la possibilità di recuperare il tempo perduto e di inserirsi nella scuola, frequentando questi corsi, essi non avrebbero alcun significato pratico e tanto varrebbe, come affermava l'onorevole Rescigno, sopprimerli. Io domando se in una società come la nostra si possa dire ad un giovane arrivato a 16 anni: poiché non hai voluto o potuto studiare a 11 anni, a 16 anni non hai più la possibilità di recuperare il tempo perduto.

Affermare che non vi è interesse a frequentare questi corsi, è un giudizio precedente al fatto: prima istituiamo questi corsi e diamo a coloro ai quali questi corsi sono diretti la possibilità di dimostrare se hanno interesse ad essi.

L'osservazione dell'onorevole Rescigno mi sembra, quindi, non opportuna; a parte che non credo sia nell'interesse di nessuno sopprimere dei corsi che già vi sono, non è esatto affermare che ad essi vanno solo gli analfabeti o i semianalfabeti. Ci si va anche con la licenza elementare, conseguita o normalmente o attraverso la scuola popolare, il che significa che non si è analfabeti perché la licenza elementare è un riconoscimento di cultura fatto dalle autorità competenti: ci vanno, quindi, persone che hanno un titolo valido e riconosciuto, al pari di tutti gli altri che hanno seguito corsi elementari. Si tratta di stabilire se la durata del corso debba essere di un biennio o di un triennio. Io sono per il biennio, perché mi pare che l'età consenta dal punto di vista didattico di ridurre la durata

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 LUGLIO 1952

dei corsi. In secondo luogo, ritengo che si debba dare un certo aiuto a questa gente che durante la sua giornata svolge delle attività a volte faticosissime. Se dovessimo portare questi corsi alla durata normale di un triennio, ripeto, avrebbe ragione l'onorevole Rescigno, il quale afferma che sarebbe meglio sopprimerli.

PAVAN. Io mi riporto al fondamento di questa legge. La scuola popolare non è un istituto contro l'analfabetismo. Questo è il punto saliente. È scuola popolare.

Perché è stata istituita questa scuola?

CREMASCHI CARLO. È stata istituita anche contro l'analfabetismo: è scritto nel decreto.

PAVAN. Contro l'analfabetismo sono diretti i corsi *a)* e *b)*. L'onorevole Rescigno propone di abolire il corso di tipo *c)*; io, invece, sono dell'opinione che non solo si debba mantenere questo corso, ma si debba anche svilupparlo, per le ragioni addotte dall'onorevole Parente. Se in alcuni luoghi si deve ancora lottare contro l'analfabetismo, in altri si rende necessario l'aiuto di questa scuola popolare a operai e a maestranze che intendono salire su un piano di coltura. Abbiamo approvato precedentemente l'istituzione dei centri di cultura: questi non saranno certo per gli analfabeti, ma per quelli che sanno leggere, che hanno almeno frequentato i corsi di tipo *b)*.

Quanto alla durata del corso, intendiamo l'anno scolastico di cinque mesi o di otto mesi?

BERTOLA, *Relatore*. Di cinque mesi.

PAVAN. Allora, sono d'accordo con l'onorevole Lozza, perché dieci mesi sono pochi; tanto più che si fanno solo due ore serali. In un biennio non si può raggiungere una preparazione sufficiente per ottenere un titolo di ammissione alla scuola professionale.

Pertanto, io chiederei che il corso di tipo *c)* fosse mantenuto con questo speciale indirizzo: che desse una cultura sufficiente per esercitare un mestiere, e che fosse della durata di tre anni.

CREMASCHI CARLO. Io ho una sola preoccupazione. A parte la questione dei tre anni o dei due anni, faccio rilevare che nell'emendamento si dice che il relativo certificato di studio è titolo sufficiente per accedere agli istituti professionali. Ora domando: a quali istituti professionali si accede con questo certificato dal momento che essi giuridicamente non sono ancora nati?

D'AMBROSIO. Ma già funzionano.

CREMASCHI CARLO. Tuttavia, dal punto di vista giuridico non sono stati ancora istituiti.

SILIPO. L'opinione che io esprimo è strettamente personale; secondo me, i corni del dilemma sono due: o sopprimere i corsi di tipo *c)*, o mantenerli. Io sono per il mantenimento, ma, se dobbiamo mantenerli, dobbiamo evidentemente dare ad essi un contenuto che agevoli coloro che li frequentano. Quindi, lasciare i corsi della durata di tre anni non è opportuno, perché produce proprio quel disinteresse che nuoce alla preparazione di chi li frequenta. Pertanto, io sarei favorevole a ridurre la durata del corso a due anni, anche se l'anno scolastico è di cinque mesi: se consideriamo lo sviluppo mentale di questa gente in seguito alla loro stessa età, vediamo che i cinque mesi possono valere gli otto mesi di un ragazzo di nove anni.

GIAMMARCO. Questo è da dimostrarsi.

LOZZA. È evidente che ognuno di noi parla in base alla propria esperienza. Io vedo che gli alunni che frequentano la scuola serale per cinque mesi, in tre anni, riescono appena a completare il corso. Io, ripeto, parlo in base alla mia esperienza e non vorrei che la mia esperienza limitata mi facesse vedere la questione da un punto di vista ristretto, per cui ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. È stato presentato dall'onorevole Vetrone un emendamento sostitutivo dell'emendamento Parente. Ne do lettura:

« I programmi dei corsi di orientamento alle attività artigiane di cui alla lettera *c)* possono essere svolti in un biennio. Il relativo certificato di studio è titolo sufficiente per accedere ai corsi degli istituti professionali ».

La modifica, sostanzialmente, consiste nella sostituzione delle parole: « orientamento professionale » con le altre: « orientamento alle attività artigiane », e delle parole: « istituti professionali », con le altre: « corsi degli istituti professionali ».

AMBRICO. Sono contrario all'emendamento Vetrone, limitativo dell'emendamento Parente, perché ritengo sia utile dare la possibilità di proseguire gli studi e non limitare il riconoscimento della validità del titolo, che si dovrebbe conseguire alla fine del corso, all'orientamento alle attività artigiane.

Mi permetto, quindi, di ritornare sull'argomento e di riproporre l'emendamento della onorevole Titomanlio. Qui non si tratta di elementi capaci, ma di elementi praticamente recuperati da una forma di semianalfabetismo alla istruzione primaria. Io penso che per costoro due anni non siano sufficienti a maturare una capacità che li ponga in grado di proseguire gli studi seriamente.

SESTA-COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 LUGLIO 1952

PRESIDENTE. In sostanza, l'onorevole Ambrico ritorna sulla questione sollevata dall'onorevole Lozza, facendo proprio l'emendamento Titomanlio.

BERTOLA, Relatore. Io preferirei che gli onorevoli Parente, Vetrone e Ambrico ritirassero i loro emendamenti. Gli istituti professionali sono in fase sperimentale e non hanno ancora una base giuridica. Quando discuteremo l'ordinamento di questi istituti professionali, allora discuteremo anche del titolo di ammissione ad essi. Non mi pare sia il caso di discuterlo oggi, perché noi stabiliremmo un precedente, che potrebbe rendere difficile l'opera del futuro legislatore. Preferirei, quindi, lasciare le cose come stanno. È vero che gli istituti professionali esistono, ma essi funzionano in via sperimentale e per accedere ad essi, oggi, non è richiesto praticamente alcun titolo. Gli istituti professionali, come ha già spiegato l'onorevole Vetrone, si dividono in due sezioni, una che potrebbe chiamarsi scuola, l'altra corso. L'emendamento Parente, come è formulato, comprende sia l'una che l'altra, cioè permette l'accesso all'una e all'altra. L'onorevole Vetrone, invece, vuole che la possibilità di ammissione sia limitata ai corsi. Io sono del parere di lasciare in sospeso la questione: ne discuteremo quando tratteremo l'ordinamento degli istituti professionali, tanto più che la Commissione non è concorde.

RESTA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Sono d'accordo con il relatore. Se emendamento ci sarà, potrà riguardare la durata dei corsi; ma, forse, è meglio non impegnarsi oggi con il riconoscimento di titoli per l'ammissione agli istituti professionali, perché può essere di ostacolo per quello che dovremo fare domani.

MORO ALDO. Se il certificato che si rilascia alla fine di questi corsi ha un puro valore morale, è inutile fissarne la durata.

PARENTE. Poiché si vuole prolungare ancora l'esperienza di questi corsi per vedere meglio quale risultato danno, sono disposto a ritirare il mio emendamento.

VETRONE. Io ho presentato l'emendamento, preoccupato dell'emendamento Parente. Va da sé che sono d'accordo con il relatore che sia meglio non impegnarsi per il futuro. Ritiro, dunque, il mio emendamento.

AMBRICO. Anch'io ritiro il mio emendamento; raccomandando, però, al Governo che in sede di regolamento dia facoltà di svolgere in tre anni il programma previsto, dato che la ragione la quale ha determinato l'emendamento Titomanlio è una ragione di ordine

pratico, il fatto cioè che non si riesce a svolgere il programma in soli due anni.

PRESIDENTE. Poiché gli emendamenti all'articolo 2 sono stati ritirati, passiamo agli emendamenti relativi all'articolo 3.

Esso, nel testo del decreto, suona in questi termini:

« I corsi della Scuola popolare sono istituiti dal provveditore agli studi o di sua iniziativa, o su richiesta di enti, associazioni o privati. Nell'istituzione di tali corsi sarà data la preferenza alle iniziative di chi dimostri di possedere i mezzi per meglio organizzare ed assicurare il regolare funzionamento dei corsi stessi.

« La spesa per il personale insegnante grava, in ogni caso, sui fondi di cui all'articolo 12 ».

A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Il primo è dell'onorevole Titomanlio Vittoria, la quale propone di sostituire il primo comma con il seguente:

« I corsi della scuola popolare sono istituiti dal provveditore agli studi o di sua iniziativa o su richiesta di enti e associazioni ».

TITOMANLIO VITTORIA. Ritiro l'emendamento.

D'AMBROSIO. Insieme all'onorevole Parente, propongo un emendamento al primo comma dell'articolo 3. Esso dovrebbe essere così modificato:

« I corsi della scuola popolare sono istituiti dal provveditore agli studi o di sua iniziativa o su richiesta di enti e associazioni che possono essere autorizzati a gestirli a loro totale carico.

Inoltre gli enti e le associazioni possono essere autorizzati a gestire corsi popolari col concorso di spesa da parte dello Stato, il quale ne determinerà la quota in base al profitto conseguito dagli alunni. ».

Siccome gli insegnanti della scuola popolare accettano l'insegnamento soltanto per ottenere un punteggio valido per i concorsi, si vuole ora stabilire che questi insegnanti avranno, in base al numero degli alunni approvati, un compenso stabilito dal Ministero.

RESCIGNO. Una delle lacune dell'attuale ordinamento della scuola popolare, e la più grave, è proprio questa: l'istituzione di scuole popolari da parte di enti ed associazioni che dovrebbero provvedere alle spese per il buon funzionamento delle stesse, mentre in effetti non vi provvedono. Allora si arriva a questo, che gli insegnanti si sobbarcano a sa-

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 LUGLIO 1952

crifici molte volte anche economici, ad un lavoro sfibrante, esclusivamente per avere quei tre punti che valgono per le graduatorie. Ora, consacrare nella legge questa che è una parte difettosa dell'attuale ordinamento, che, cioè, enti ed associazioni possono a proprie spese istituire scuole popolari, non mi sembra opportuno. L'ideale sarebbe che per tutte le scuole popolari provvedesse lo Stato, come ne avrebbe il dovere.

La seconda parte dell'emendamento D'Ambrosio, poi, introduce la stessa prassi che vi è per un'altra categoria di scuole, quelle sussidiate, dove si determinano altri inconvenienti, perché per avere quel poco di contributo da parte dello Stato gli insegnanti sono portati ad approvare tutti gli alunni.

Pertanto, sono contrario sia alla prima che alla seconda parte dell'emendamento D'Ambrosio.

BERTOLA, *Relatore*. Per potere dare un giudizio su questo emendamento, vorrei pregare la Commissione di tenere presente quanto dice l'articolo 3:

« I corsi della Scuola popolare sono istituiti dal provveditore agli studi o di sua iniziativa, o su richiesta di enti, associazioni o privati. Nell'istituzione di tali corsi sarà data la preferenza alle iniziative di chi dimostri di possedere il mezzo per meglio organizzare il regolare funzionamento dei corsi stessi.

« La spesa per il personale insegnante grava, in ogni caso, sui fondi di cui all'articolo 12 ».

In altre parole, la richiesta di istituzione di queste scuole può venire da parte di enti, associazioni o privati, ma è il provveditore che li istituisce; la spesa è sempre a carico dello Stato. Questa è la legge.

Attualmente, però, nella realtà le cose sono diverse, perché il Ministero si è trovato di fronte a richieste di istituzione di scuole popolari senza che ne dovesse sopportare la spesa, perché si sono trovati dei maestri, delle maestre disposti a fare questi corsi senza chiedere nulla. Ci si domanderà come questo è possibile. Il fatto è che agli insegnanti di questi corsi viene riconosciuto per i cinque mesi di insegnamento un certo punteggio valevole per i concorsi. E poiché tutti sappiamo quale sia la lotta per procurarsi punti per i concorsi, non meraviglia che questi maestri abbiano chiesto di lavorare gratuitamente. Ed il Ministro, trovandosi da un lato di fronte alla necessità di istituire queste scuole, e dall'altro davanti alla ristrettezza dei fondi, a

quelli che chiedevano di poter insegnare senza alcun compenso, ha concesso di farlo.

Questa è la situazione attuale. L'emendamento proposto vorrebbe che si ricalcasse un certo ordinamento che abbiamo per le scuole sussidiate. Infatti, oltre alle scuole elementari normali, esistono delle scuole sussidiate che vengono aperte per iniziativa dei comuni ed anche di privati dietro autorizzazione del provveditore. Il Ministero non dà nulla per queste scuole; però, per ogni alunno promosso (gli esami sono dati in una scuola elementare normale) concede un premio.

Qui si vorrebbe ricalcare la stessa strada. Indubbiamente è un passo avanti, perché questi insegnanti che finora non hanno avuto nulla ed hanno insegnato soltanto per procurarsi il punteggio, avranno qualche cosa. Sono quindi favorevole.

MORO ALDO. Che significano le parole: « su richiesta di enti, associazioni o privati? ».

BERTOLA, *Relatore*. « Su richiesta » vuol dire che l'iniziativa parte dagli enti, dalle associazioni o dai privati.

PARENTE. La richiesta di chiarimenti fatta dall'onorevole Moro è giusta e merita una più ampia risposta. Che significa: « di sua iniziativa o su richiesta di enti? ». La situazione reale è questa: che, per istituire le scuole popolari, ci vogliono delle aule, delle suppellettili, non solo degli insegnanti. Il provveditore istituisce corsi popolari nell'ambito delle sue possibilità, cioè, finché vi sono aule e suppellettili. Quando, però, ci sono enti o privati che hanno aule e suppellettili...

RESCIGNO. Le scuole degli enti vanno nelle aule dello Stato.

PARENTE. Questo non è esatto. Gli enti, quando chiedono la autorizzazione ad istituire una scuola, nella domanda debbono specificare dove intendono fare scuola, se hanno i locali e le suppellettili.

Il provveditore, ripeto, istituisce le scuole nell'ambito delle sue possibilità; quando, però, altre scuole non potrebbero essere istituite per mancanza dell'indispensabile, gli enti chiedono la istituzione a loro totale carico, se sono in grado di sopperire alle spese, oppure, se non possono sostenere tutto l'onere, chiedono il concorso dello Stato, come è appunto previsto nella seconda parte dell'emendamento.

L'onorevole Rescigno osserva che così si ripete quello che avviene per la scuola sussidiata. Questo non è esatto, poiché la scuola sussidiata ha una minima retribuzione da parte dell'ente (in genere si tratta del co-

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 LUGLIO 1952

mune) ed una integrazione da parte dello Stato, che è corrisposta alla fine dell'anno scolastico. Qui, se mai, si può richiamare la legislazione che ha regolato le scuole serali, per le quali vi era una corresponsione in base al numero dei promossi.

LOZZA. Voterò contro l'emendamento. Io accetto l'articolo 3 come è nel testo, perché esso può diventare operante se si tiene conto dell'articolo 12 e se i provveditori agli studi e il Ministero faranno rispettare la legge. L'articolo 3 dice che i corsi della scuola popolare sono istituiti dal provveditore agli studi o di sua iniziativa o su richiesta di enti, di associazioni e infine da privati. Il privato può essere il padrone di una ditta, di una fabbrica. Abbiamo visto, infatti, dei corsi istituiti presso fabbriche. Se togliete i privati, almeno per quella che è la mia esperienza, togliete proprio alcuni corsi che ho visto bene operanti.

Propongo, pertanto, di lasciare l'articolo 3 come è nel testo.

FRANCESCHINI. Per venire incontro alle giuste osservazioni dell'onorevole Moro, proporrei di sostituire, nel testo del decreto, alle parole « su richiesta », le altre « per iniziativa » e di premettere alle parole « i mezzi », le altre « i requisiti e ».

L'articolo 3, primo comma, quindi, verrebbe così modificato:

« I corsi della Scuola popolare sono istituiti dal provveditore agli studi o di sua iniziativa o per iniziativa di enti, associazioni o privati. Nell'istituzione di tali corsi sarà data la preferenza all'iniziativa di chi dimostri di possedere i requisiti ed i mezzi per meglio organizzare ed assicurare il regolare funzionamento dei corsi stessi ».

RESCIGNO. Desidero aggiungere qualche altra considerazione, per dare la giusta risposta all'onorevole Moro, che voleva sapere qualche cosa sul valore della richiesta da parte di enti. Oggi la situazione è questa. È vero che esiste il secondo comma dell'articolo 3 che dice: « La spesa per il personale insegnante grava, in ogni caso, sui fondi di cui all'articolo 12 », cioè sui fondi stanziati nel bilancio, ma attualmente, ai fini del trattamento economico, le scuole popolari si dividono in tre categorie: la prima è costituita dalle scuole che il provveditore istituisce per esclusivo ed assoluto conto dello Stato, il quale ne paga l'organizzazione, l'attrezzatura, gli insegnanti; la seconda categoria è costituita dalle scuole che vengono richieste da enti o da privati. Per questa seconda categoria la

spesa è ripartita, nel senso che gli enti, le associazioni, i privati hanno una quota dallo Stato. La terza categoria è la più miserevole, quella, cioè, alla quale dovrebbero provvedere esclusivamente gli enti, le associazioni o i privati, senza nessun contributo da parte dello Stato. In essa avviene l'inconveniente degli insegnanti che si sobbarcano all'immane fatica solo per avere quei tre punti.

Per me la soluzione dovrebbe essere questa: lasciare l'articolo 3 come è, solo che bisogna mettere costantemente in esecuzione la disposizione del secondo comma, nel senso che gli insegnanti in qualunque caso, sia che si tratti di scuole istituite dallo Stato a mezzo dei provveditori, sia che si tratti di scuole richieste da associazioni, enti o privati, debbono essere pagati dallo Stato.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Io, per il primo comma dell'articolo 3, lascerei il testo com'è, eventualmente modificandolo secondo l'emendamento Franceschini, a chiarimento del dubbio giustamente avanzato dall'onorevole Moro.

Sopprimerei, invece, il secondo comma dell'articolo: « La spesa per il personale insegnante grava, in ogni caso, sui fondi di cui all'articolo 12 », poiché l'articolo 12 va soppresso. Infatti, in esso si dice: « Per il corrente esercizio finanziario è stanziata in apposito capitolo del bilancio del Ministero della pubblica istruzione la somma di lire un miliardo », ed ormai c'è un capitolo apposito aumentato a due miliardi.

Soppresso questo secondo comma, accetterei la seconda parte dell'emendamento D'Ambrosio, che diventerebbe secondo comma, per stabilire un compenso per i maestri in base al profitto degli alunni. È questo un principio che si può accettare e che servirà a dare un premio a coloro che fanno questo servizio.

Sono, poi, d'accordo con l'onorevole Lozza che rimangano i privati, perché non è possibile sopprimere le scuole private, per esempio di fabbriche, che vanno abbastanza bene.

D'AMBROSIO. Ritiro la prima parte del mio emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Moro Aldo ha presentato il seguente emendamento, interamente sostitutivo del primo comma dell'articolo 3:

« I corsi della scuola popolare sono istituiti dal provveditore agli studi presso le scuole governative o presso enti, associazioni o privati, i quali lo richiedano e dimostrino

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 LUGLIO 1952

di possedere i mezzi e i requisiti per organizzare ed assicurare il regolare funzionamento dei corsi stessi ».

FRANCESCHINI. Ritiro il mio emendamento ed aderisco a quello dell'onorevole Moro.

RESCIGNO. Sono d'accordo sull'emendamento Moro. Solo desidero che si elimini: « presso enti ed associazioni », perché avviene in pratica che molte di queste scuole si servono appunto dei locali dello Stato.

MORO ALDO. Ma quel « presso » non si deve intendere in senso materiale, ma nel senso di pertinenza giuridica.

RESCIGNO. Potrebbe nascere l'equivoco che si debba intendere in senso materiale.

MORO ALDO. Non vedo giuridicamente quale altro termine si possa usare per indicare che tali corsi vengono istituiti dal provveditore presso questi enti.

Io lascerei così, salvo chiarire in altro punto che i locali pubblici possono essere anche messi a disposizione di questi enti e associazioni.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti. Pongo ai voti l'emendamento Moro di cui è già stata data lettura.

(È approvato).

Essendo stato approvato l'emendamento Moro, bisognerà modificare, per coordinamento, l'emendamento D'Ambrosio. Esso potrebbe suonare così: « Per i corsi istituiti presso enti, associazioni o privati, lo Stato può concorrere alle spese anche in base al profitto conseguito dagli alunni.

D'AMBROSIO. D'accordo.

FABRIANI. Stabilire che lo Stato concorre in base al profitto conseguito dagli alunni, è un criterio piuttosto equivoco, perché spinge questi istituti, che debbono preoccuparsi soprattutto della preparazione professionale, a mandare avanti gli alunni anche non meritevoli. A me pare che dovrebbe servire, invece, di base il giudizio del provveditore, il quale guarderà non solo alla promozione degli alunni, ma al rendimento complessivo. Ritengo questo criterio di valutazione più efficiente di quello basato sulla promozione, il quale per di più esigerebbe che la commissione fosse indipendente da ogni influenza, il che è difficile. In ogni modo, chiedo la votazione per divisione dell'emendamento D'Ambrosio.

RESCIGNO. Io mi domando perché dobbiamo ritornare anche più indietro per quanto riguarda il trattamento di questi insegnanti,

poiché mi sembra che con questo emendamento noi peggioriamo la loro situazione. Abbiamo la disposizione dell'articolo 3 che fa gravare sul bilancio dello Stato il pagamento degli insegnanti. Perché dobbiamo ricorrere a una forma di elemosina condizionata alla promozione degli alunni?

SILIPO. Le ragioni esposte dall'onorevole Rescigno mi inducono a non accettare questo emendamento.

MORO ALDO. Che cosa significa il secondo comma dell'articolo 3? Che questi insegnanti sono pagati sempre sul bilancio statale?

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sì.

MORO ALDO. Allora l'emendamento D'Ambrosio non è sostitutivo di questo comma, ma introduce un altro criterio, quello del concorso statale che può essere al di fuori del pagamento degli insegnanti, al quale, secondo quello che dice questo comma ritenuto superfluo, ma comunque conservato nella sua sostanza, deve sempre provvedere lo Stato, anche per le scuole di enti, associazioni o privati.

PRESIDENTE. Vorrei chiarire, dal punto di vista procedurale, che non ho interpretato l'emendamento D'Ambrosio come sostitutivo del secondo comma dell'articolo 3.

Ritengo che, prima di mettere ai voti il secondo comma dell'articolo 3, o la sua soppressione, che è lo stesso, si debba mettere in votazione l'emendamento D'Ambrosio che andrebbe immediatamente dopo il primo comma dell'articolo 3, che abbiamo già approvato.

MORO ALDO. Se si vuole, in fondo, riconfermare il principio che tutto il personale è pagato dallo Stato — e mi pare che anche quello delle scuole istituite presso enti, associazioni o privati in molti casi sia pagato dallo Stato — si potrebbe dire che la spesa grava sul bilancio della Pubblica istruzione, e successivamente parlare del sussidio che in taluni casi lo Stato può dare a queste scuole, in modo da chiarire che può essere un'aggiunta, ma non sostitutivo dell'impegno che lo Stato assume per il pagamento del personale.

PRESIDENTE. Penso che il testo del secondo comma dell'articolo 3 non possa dar luogo ad equivoci. Esso, infatti, dice: « La spesa per il personale insegnante grava, in ogni caso, sui fondi di cui all'articolo 12 ».

MORO ALDO. Sono d'accordo. Le parole « in ogni caso » non ammettono equivoci.

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 LUGLIO 1952

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte dell'emendamento Parente, fino alle parole: « nella spesa ».

(È approvata).

Pongo in votazione la seconda parte: « anche in base al profitto conseguito dagli alunni ».

(Non è approvata).

Pongo in votazione l'ultimo comma dell'articolo 3, dove alle parole « sui fondi di cui all'articolo 12 » bisogna sostituire le altre: « sull'apposito capitolo del bilancio del Ministero della pubblica istruzione ».

(È approvato).

CHIESA TIBALDI MARY. Siccome la questione è piuttosto complicata, pregherei, se possibile, di sospendere questa discussione e passare alla discussione dell'altro provvedimento all'ordine del giorno, quello riguardante la istituzione della « Domus Mazziniana » in Pisa, la quale dovrebbe essere breve, trattandosi di un provvedimento approvato dalla Camera, a cui il Senato ha apportato solo lievi modifiche.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, può rimanere stabilito, in accoglimento della proposta dell'onorevole Chiesa Tibaldi, che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge dei deputati Fascetti ed altri: Istituzione, in Pisa, della « Domus Mazziniana ». (Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato). (1383-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Fascetti, Chiesa Tibaldi Mary, Bottai e Scappini: « Istituzione, in Pisa, della " Domus Mazziniana " ».

La proposta di legge è stata modificata dalla VI Commissione permanente del Senato. Su tali modifiche la Commissione finanze e tesoro della Camera ha espresso parere favorevole.

L'onorevole Chiesa Tibaldi Mary, relatore, ha facoltà di riferire.

CHIESA TIBALDI MARY, *Relatore*. La Commissione competente del Senato ha apportato alcune modifiche a questa proposta di legge, da noi approvata nella seduta del 14 marzo 1951. Le modifiche, che hanno carattere essenzialmente formale, riguardano l'articolo 2 che definisce le finalità della nuo-

va istituzione, l'articolo 3, che indica le fonti di finanziamento e l'articolo 5 che fissa la composizione del consiglio di amministrazione. Io non ho che da invitare la Commissione ad approvare tali modifiche, sulle quali, come è stato già detto, la Commissione finanze e tesoro si è espressa favorevolmente.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, passiamo all'esame delle singole modifiche.

La prima modifica è all'articolo 2, che nel nostro testo diceva:

« L'Istituto " Domus Mazziniana " ha per fine di promuovere, favorire e coordinare gli studi e le ricerche sul pensiero e sull'opera di Giuseppe Mazzini.

Per conseguire i suoi scopi, l'Istituto si propone di raccogliere e di conservare cimeli, manoscritti e documenti di Mazzini; di fornire una biblioteca specializzata degli scritti suoi e di opere di altri che contribuiscano alla conoscenza del pensiero e dell'azione mazziniana; di raccogliere e pubblicare epistolari e scritti inerenti all'attività politica di Mazzini e dei suoi discepoli; di indire conferenze e corsi di lezioni; di promuovere anche, mediante concorsi, pubblicazioni; e di accordare borse di studio in relazione ai fini della " Domus " ».

Il Senato ha così modificato:

« L'Istituto " Domus Mazziniana " ha per fine di cooperare agli studi e alle ricerche sulla vita, sul pensiero e sull'opera di Giuseppe Mazzini, alla raccolta e conservazione di cimeli e documenti, a ogni altra attività che valga a diffondere la conoscenza del pensiero e dell'azione mazziniana fra italiani e stranieri ».

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo del Senato.

(È approvato).

Altra modifica è stata apportata dal Senato all'articolo 3; il nostro testo diceva:

« Per il funzionamento della " Domus Mazziniana " è iscritto nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, a decorrere dall'esercizio finanziario 1951-52, un contributo annuo di lire 2.000.000.

« Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare nello stato di previsione suddetto le occorrenti variazioni.

« Altri mezzi finanziari di cui l'Istituto dispone sono:

- a) i contributi di enti locali;
- b) le elargizioni di privati cittadini ed istituzioni;

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 LUGLIO 1952

c) le entrate derivanti dall'attività dell'ente ».

Il Senato ha lasciato immutato il primo e l'ultimo comma, mentre ha inserito il seguente nuovo comma tra il primo e secondo del nostro testo:

« Alla copertura dell'onere di cui al precedente comma si farà fronte: per l'esercizio finanziario 1951-52 mediante una corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 452 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro; per l'esercizio 1952-1953 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 466 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro ».

Inoltre, ha modificato il comma secondo del nostro testo (divenuto terzo nel testo del Senato) come segue:

« Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

Pongo in votazione tali modifiche dell'articolo 3.

(Sono approvate).

L'ultima modifica è all'articolo 5 che nel nostro testo suonava in questi termini:

« L'Istituto è retto ed amministrato da un Consiglio, costituito dai seguenti membri oltre che dal presidente, nominato dal Ministro della pubblica istruzione, scelto in una terna presentata dal Consiglio riunito sotto la presidenza del rettore dell'Università:

- a) il rettore dell'Università di Pisa;
- b) il sindaco di Pisa;
- c) il Presidente della Deputazione provinciale di Pisa;

d) il titolare della cattedra di storia del risorgimento nella Facoltà di lettere dell'Università, o, in mancanza di questi, il titolare della cattedra di storia moderna nella stessa Università;

e) il presidente dell'Associazione mazziniana italiana con sede in Genova;

f) i rappresentanti dei soci benemeriti, perpetui ed ordinari, eletti dai soci stessi, uno per ogni categoria.

« Il vicepresidente e il segretario sono nominati dal Consiglio di amministrazione.

« Rimane in facoltà del Consiglio di amministrazione di chiamare a far parte del Consiglio stesso coloro che paghino alla " Domus " la somma di almeno lire 250.000 ».

Il Senato ha aggiunto una lettera f): « un rappresentante dell'Istituto per la storia del

Risorgimento italiano », facendo diventare lettera g) la lettera f) del nostro testo. Inoltre, ha soppresso l'ultimo comma.

Pongo in votazione tali modifiche dell'articolo 5.

(Sono approvate).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e della proposta di legge esaminati nell'odierna seduta.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del seguente disegno di legge:

« Criteri di valutazione dei titoli dei candidati ai concorsi a cattedre d'insegnamento negli istituti medi di istruzione e aumento della tassa di abilitazione » (2163-C):

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	28
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

e della seguente proposta di legge:

FASCETTI ed altri: « Istituzione, in Pisa, della " Domus Mazziniana " » (1383-B):

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	24
Voti contrari	5

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Ambrico, Bertola, Bianchi Bianca, Bianchini Laura, Bogoni, Caronia, Cessi, Chiesa Tibaldi Mary, D'Ambrosio, Ermini, Fabriani, Franceschini, Giammarco, Gotelli Angela, Lizzier, Lozza, Martino Gaetano, Mondolfo, Moro Aldo, Parente, Pavan, Pierantozzi, Pignatone, Rescigno, Scaglia, Silipo, Titomanlio Vittoria, Torretta e Vetrone.

E in congedo:

Lazzati.

La seduta termina alle 11,30.